



Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale ¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione.

Art. 2 Contributo della Confederazione

¹ La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

² L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento.

Art. 3 Controlli ed esecuzione

¹ I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato.

² Le autorità incaricate di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

¹ RS 101

² FF 2019 ...

³ RS 142.20

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti:

- a. il tipo e la portata dei controlli;
- b. la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;
- c. le competenze di accertamento delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione delle aziende soggette all'obbligo di annunciare i posti vacanti.

Art. 4 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. b

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- b. autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI⁵;

Art. 10 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessitano di tale autorizzazione.

2. Legge del 6 ottobre 1989⁶ sul collocamento

Art. 35 cpv. 3 lett. k

³ I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

- k. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 142.51

⁵ RS 142.20

⁶ RS 823.11

⁷ RS 142.20

xx.xx.20xx

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr